

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 marzo 2025)

INDICE

BORGHESE: sui finanziamenti alle scuole italiane paritarie all'estero (4-01735) (risp. TRIPODI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	Pag. 1577	su un caso di sottrazione di minore alla famiglia da parte di servizi sociali dell'Emilia-Romagna (4-01680) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1593
GASPARRI: su alcune vicende che hanno coinvolto il magistrato Giuseppe Cascini (4-00489) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1578	MARTELLA: sui fondi a disposizione dei centri anti violenza e le case rifugio per le donne vittime di violenza (4-01818) (risp. ROCCELLA, <i>ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità</i>)	1596
sull'espressione di orientamenti personali sull'immigrazione di una giudice del Tribunale di Roma nell'ambito della propria attività (4-01533) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1584	MENIA: sul rilascio e il rinnovo dei documenti degli italiani iscritti all'AIRE (4-01693) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	1598
sull'espressione di convincimenti politici da parte di alcuni esponenti di vertice della magistratura (4-01578) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1589		

BORGHESE. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale gestisce e coordina l'attività delle scuole italiane paritarie all'estero, con finanziamenti a valere sul capitolo 2619 p.g.1;

al fine di ottenere il finanziamento, le scuole italiane paritarie debbono ottenere l'accreditamento presso il Ministero;

con decreto direttoriale n. 4815/1212 sono stati determinati "criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole italiane paritarie all'estero";

nel merito, con decreto n. 0825/2023 è stato ripartito l'ultimo fondo a valere sul capitolo 2619/1 alle diverse scuole paritarie accreditate;

come si evince da numerose fonti, il numero delle scuole paritarie accreditate sta aumentando nel corso del tempo: nel merito, ad esempio, con decreto MAECI-MIM n. 4815/0631 è stato riconosciuto come accreditato l'istituto italiano "Dante Alighieri" di Campana, Buenos Aires (Argentina);

tenuto conto che, almeno allo stato, all'aumentare del numero delle scuole accreditate non è previsto un aumento di fondi a valere sul relativo capitolo di spesa,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per evitare una proporzionale riduzione dei finanziamenti alle scuole paritarie come conseguenza dell'aumento del loro numero.

(4-01735)

(15 gennaio 2025)

RISPOSTA. - Le 47 scuole paritarie all'estero rappresentano un pilastro fondamentale del "sistema della formazione italiana nel mondo", che assicura la qualità dell'offerta formativa nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiana, integrandola con le esigenze locali. Il riconoscimento della parità scolastica per le scuole all'estero compete al Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito. Con tale riconoscimento le scuole possono richiedere un contributo finanziario, la cui finalità è quella di sostenere la qualità dell'offerta formativa e il ruolo delle scuole stesse quali strumenti di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo. L'impegno italiano è chiaro: si vogliono scuole moderne, inclusive, capaci di accogliere tutti gli studenti, di migliorare le proprie strutture e di investire nella formazione continua dei docenti. Per questo sono stati stabiliti criteri trasparenti per l'assegnazione dei fondi, con una quota destinata al funzionamento ordinario e un'altra dedicata a progetti specifici.

Le risorse stanziare per le scuole paritarie all'estero, legate ai noti vincoli di finanza pubblica, hanno comunque fatto registrare nel complesso un aumento nel corso degli anni: da circa 1,8 milioni di euro nel 2017 a circa 2,8 milioni di euro assegnati dalla legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, per l'esercizio finanziario del 2025. La Farnesina sostiene le scuole paritarie all'estero non solo finanziariamente, ma anche tramite l'assegnazione di personale scolastico. Tale personale è più che raddoppiato negli ultimi anni, passando da 21 unità per l'anno scolastico 2017/2018 a 51 per l'anno scolastico in corso.

L'impegno di questo Ministero non si esaurisce in queste cifre. L'amministrazione è determinata a garantire che ogni scuola paritaria italiana all'estero possa continuare a svolgere il proprio ruolo con dignità e qualità. Si continuerà a lavorare affinché nessuna di queste realtà venga lasciata indietro, perché investire nell'istruzione significa investire nel futuro dell'Italia nel mondo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

TRIPODI

(18 marzo 2025)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la vicenda giudiziaria che nel 2019 ha coinvolto il dottor Luca Palamara, ha suscitato grande clamore, creando sconcerto e gravi ripercussioni sulla credibilità dell'intero sistema giudiziario italiano, ancor oggi fortemente avvertite dall'opinione pubblica;

molte testate giornalistiche hanno divulgato le intercettazioni delle conversazioni di Palamara, rivelando il perverso sistema attraverso il quale venivano concordate le nomine apicali dell'amministrazione giudiziaria;

la notizia ha provocato le dimissioni o la sospensione di alcuni componenti del Consiglio superiore della magistratura (CSM), i cui nomi erano emersi nel corso delle intercettazioni, mentre altri continuano, inopinatamente, a ricoprire ruoli di rilievo;

fra costoro vi è il dottor Giuseppe Cascini (già segretario generale dell'Associazione nazionale Magistrati (ANM) e componente del CSM), il quale ha fatto rientro nei ruoli ordinari della magistratura con l'incarico di procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sebbene il suo coinvolgimento in vicende non commendevoli sia emerso più volte dalle *chat* di Palamara, anche con riguardo alla sua stessa nomina a Procuratore aggiunto di Roma;

le considerazioni dell'ex presidente di Sezione della Cassazione, dottor Antonio Esposito, il quale in un articolo su "il Fatto Quotidiano" affermava che "Cascini non è più compatibile con il suo ruolo di componente del CSM e in particolare della commissione disciplinare" appaiono corroborate da ulteriori notizie di stampa;

sono stati, infatti, riportati brani di conversazioni intercorse fra il dottor Palamara e il dottor Giuseppe Cascini relative all'*iter* di tramutamento del fratello, Francesco Cascini, proprio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

particolarmente indicativi sono alcuni passaggi delle comunicazioni intercettate, in cui il dottor Palamara scrive al dottor Giuseppe Cascini: "Ora in terza (Commissione del CSM deputata alla mobilità dei magistrati) a difendere tuo fratello" e poi: "Francesco ok" cui seguiva la risposta del dottor Giuseppe Cascini "Grazie Luca";

altri articoli di stampa hanno riferito dell'assoluzione dell'ex funzionaria del CSM, Maria Marcella Contraffatto, dall'accusa di calunnia ai danni dell'allora procuratore di Milano Francesco Greco, nell'ambito della nota vicenda relativa alla diffusione dei verbali della "Loggia Ungheria", consegnati dal dottor Paolo Storari al dottor Davigo;

il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, Nicolò Marino, che ha avuto cognizione della vicenda, nelle motivazioni rese note dalla stampa già da tempo, scrive che: "il racconto offerto a Brescia il 15 novembre scorso (dove si sta svolgendo il processo nei confronti dell'ex PM di mani pulite) dal consigliere Cascini nel corso del controesame cui è stato sottoposto ci consegna un'immagine preoccupante ed assai allarmante del Consiglio Superiore della Magistratura, che ancora una volta sembrerebbe avere operato - in questa o in altre vicende - non sulla base di conoscenze, rituale comunicazione e/o atti formalmente acquisiti dall'organo di autogoverno della Magistratura, bensì nella logica - si consenta - della "congiura di Palazzo";

il dottor Cascini viene sostanzialmente “accusato” di “non essersi scandalizzato” e di non aver respinto “la richiesta di consulenza fatta dal dottor Davigo circa la credibilità di Amara (Piero), come se fosse possibile accettare uno sdoppiamento di ruolo del dottor Cascini, quale esponente di un organo collegiale di alta amministrazione e di magistrato della Procura di Roma”. E come se non bastasse, di non aver sentito “il dovere di interrompere la catena di divulgazione dei verbali di Amara, addirittura interloquendo sugli stessi alla presenza non solo del dottor Davigo, ma anche dei consiglieri Pepe (Ilaria) e Marra (Giuseppe) “. Il dottor Cascini, in altre parole, non ha “denunciato alla competente autorità giudiziaria quegli accadimenti, come sarebbe stato logico pretendere da un pubblico ufficiale che avesse avuto la disponibilità di verbali costituenti corpo di reato e la piena consapevolezza (e dallo stesso la si poteva pretendere) della possibile consumazione, da parte del dottor Storari e del dottor Davigo, del reato di “rivelazione di segreto”;

questa gravissima affermazione ha portato il giudice Marino a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del dottor Cascini per omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale;

è, infine, di questi giorni la notizia apparsa su “La Verità” ed “Il Corriere del Giorno” circa l’avvio di un procedimento disciplinare da parte del Collegio dei probiviri dell’ANM nei confronti del dottor Giuseppe Cascini e di come il Comitato direttivo centrale abbia deliberato la sua “censura” a larghissima maggioranza;

paradossalmente, val la pena rammentare come l’ex consigliere del CSM Giuseppe Cascini, oggi esponente della corrente di “Area”, era arrivato a paragonare l’inchiesta su Palamara e colleghi allo scandalo P2 degli anni Ottanta, affermando “noi magistrati dobbiamo essere e non solo apparire come quelli che si occupano tutti i giorni della giustizia come servizio in favore della collettività, della tutela dei diritti dei più deboli: sforzandosi ogni giorno di essere un buon esempio per i più giovani, cosa che spesso vale più di tante parole”;

nonostante le sagge esternazioni e la piena consapevolezza degli obblighi, formali e sostanziali, che il delicatissimo ruolo della magistratura impone, il 18 ottobre 2018, come emerge dalle *chat* agli atti dell’inchiesta Palamara, il dottor Cascini provava ad ottenere un biglietto omaggio per il figlio per la partita di Champions League Roma-CSKA Mosca,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche nella sua qualità di titolare dell’azione disciplinare, a fronte della gravità dei fatti esposti in premessa e delle richiamate censure deliberate dal Collegio dei Probiviri dell’ANM nei confronti del dottor Giuseppe Cascini, non intenda promuovere ogni iniziativa utile al ripristino dell’immagine e del prestigio della

magistratura, nonché alla salvaguardia dei principi costituzionali posti a fondamento del suo sistema di autogoverno.

(4-00489)

(29 maggio 2023)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si richiama la nota vicenda giudiziaria che nel 2019 ha travolto l'organo di autogoverno della magistratura, portando alla luce un perverso sistema di spartizione delle nomine tra le diverse correnti in cui essa è organizzata che ha rivelato l'ineadeguatezza di un meccanismo di composizione del CSM affidato a logiche legate alla competizione elettorale. In particolare, l'interrogazione si sofferma sulla vicenda che ha riguardato i rapporti tra Luca Palamara e Giuseppe Cascini, all'epoca dei fatti l'uno componente del CSM e l'altro sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma prima e procuratore aggiunto presso la stessa Procura poi, nonché il coinvolgimento di quest'ultimo, quando era già divenuto consigliere del CSM, nel noto caso della diffusione dei verbali relativi alle dichiarazioni rese da Piero Amara. L'interrogante chiede, dunque, se il Ministro "anche nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare, a fronte della gravità dei fatti esposti in premessa e delle richiamate censure deliberate dal Collegio dei Probiviri dell'ANM nei confronti del dottor Giuseppe Cascini, non intenda promuovere ogni iniziativa utile al ripristino dell'immagine e del prestigio della magistratura, nonché alla salvaguardia dei principi costituzionali posti a fondamento del suo sistema di autogoverno".

Proprio per fornire puntuale riscontro all'atto di sindacato ispettivo il Dicastero ha prontamente incaricato l'articolazione competente di compiere tutti gli accertamenti necessari per far luce sull'intera vicenda, dando avvio ad un'approfondita istruttoria che si è conclusa solo di recente.

In proposito, giova premettere che alcune delle condotte tenute dal dottor Cascini, segnatamente quelle consistite nell'omessa denuncia dei fatti e delle circostanze apprese dal dottor Piercamillo Davigo in merito alla diffusione dei verbali di dichiarazioni rese al pubblico ministero di Milano da Piero Amara e alle asserite inerzie del procuratore della Repubblica di Milano dottor Francesco Greco, hanno formato oggetto del procedimento penale citato dall'interrogante, incardinato a seguito della trasmissione degli atti da parte del giudice per l'udienza preliminare di Roma e conclusosi con un provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Le altre condotte cui l'interrogante allude hanno riguardato richieste di informazioni rivolte dal dottor Cascini al dottor Palamara (all'epoca dei fatti componente togato del CSM) circa lo stato di alcune pratiche di suo interesse (quella afferente alla sua domanda per il posto di procuratore aggiunto a Roma e quella relativa al tramutamento del fratello, il dottor Francesco Cascini, alla stessa Procura), e ancora una richiesta, sempre rivolta al dottor

Palamara, per l'ottenimento di un biglietto di ingresso allo stadio Olimpico, a nome del figlio del magistrato.

Peraltro, le stesse vicende erano state oggetto di indagine anche da parte della Procura generale presso la Corte di cassazione, in esito alle quali detta autorità ha adottato due decreti di archiviazione, l'uno dell'11 gennaio 2021 e l'altro del 10 gennaio 2024. In particolare, nel primo decreto l'archiviazione risulta essere stata motivata sulla scorta della constatazione che, in disparte il rapporto confidenziale esistente tra il dottor Cascini e il dottor Palamara di per sé privo di rilievo disciplinare, non risultavano comprovate condotte che si sostanziassero in vere e proprie sollecitazioni rivolte dal primo al secondo affinché intervenisse a vantaggio suo o di terze persone. Quanto poi alla richiesta di un biglietto di ingresso allo stadio, anche in tal caso, si legge nel provvedimento di archiviazione, il comportamento assunto dal dottor Cascini sembra essersi limitato alla ricerca, tramite il dottor Palamara, di un "contatto" presso il CONI. Tanto premesso, il decreto dell'11 gennaio 2021 conclude dunque richiamando il noto principio di tipicità degli illeciti disciplinari per poi marcare la differenza esistente tra "deontologia" e "responsabilità disciplinare" ed evidenziare che "la violazione dei doveri stabiliti dalle regole deontologiche e/o della professionalità (specificate nelle direttive consiliari) è sanzionabile disciplinarmente soltanto se e quando la relativa condotta integri altresì tutti gli elementi costitutivi di uno degli illeciti tipizzati nelle norme del d. lgs. n. 109 del 2006".

Nel secondo decreto, che si riferisce alla vicenda dell'omessa denuncia dei fatti e delle circostanze apprese dal dottor Piercamillo Davigo in merito alla diffusione dei verbali di dichiarazioni rese al pubblico ministero di Milano da Piero Amara, la decisione del procuratore generale di disporre l'archiviazione del procedimento risulta motivata dalla ritenuta congruità e condivisibilità delle ragioni poste alla base della decisione, presupposta, di pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento penale iscritto per quei fatti, con conseguente inconfigurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. *d*), del decreto legislativo n. 109 del 2006, nonché dalla ravvisata inidoneità di quella condotta ad integrare altri illeciti disciplinari funzionali tipizzati.

Ciò detto, in disparte ogni valutazione sull'inopportunità di talune condotte, dall'attività istruttoria svolta da ultimo da questo Dicastero non sono emersi elementi diversi ed ulteriori che, alla luce del principio di tipicità degli illeciti disciplinari siccome declinato dalla giurisprudenza di settore, facciano residuare ulteriori margini di iniziativa per il Ministro della giustizia.

Nondimeno, si coglie con favore l'occasione offerta dall'atto di sindacato ispettivo per rappresentare in questa sede che è fermo intendimento del Governo rimettere mano al novero degli illeciti disciplinari previsti dalla legge, e ciò anche in attuazione dell'art. 4 del disegno di legge di riforma costituzionale, già approvato in prima lettura alla Camera ed attual-

mente in corso di esame in Commissione al Senato. L'intervento di riforma attribuisce, infatti, alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare nonché di stabilire le norme necessarie per il funzionamento dell'alta Corte. È in quella sede, dunque, che si intende porre mano alla disciplina sugli illeciti disciplinari, valutando l'eventuale reintroduzione nel nostro ordinamento tra i doveri del magistrato, sia pure con una diversa modulazione pienamente aderente al principio di tipicità degli illeciti disciplinari, del divieto di "tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria" (divieto sancito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006), con la conseguente previsione, quale illecito disciplinare extrafunzionale, del divieto di tenere "ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza" (illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. 1), del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006).

È importante infatti introdurre dei correttivi in grado di assicurare che coloro ai quali è attribuito il potere di assumere decisioni giudiziarie capaci di produrre effetti dirompenti nella vita di qualsiasi cittadino offrano garanzia di imparzialità non soltanto nella decisione ma anche nei loro comportamenti extra funzionali, dando prova di sobrietà, irreprensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali. In questi termini, del resto, si è espressa in più occasioni anche la Corte costituzionale, secondo cui: "i magistrati, per dettato costituzionale, debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità nell'adempimento del compito loro assegnato. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e assicurano al contempo quella dignità dell'intero Ordine Giudiziario che l'art. 18 del r. d. del 31 maggio 1946 n. 511 qualifica prestigio (...) Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero sta il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze ugualmente garantite dall'ordinamento costituzionale" (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 1001 del 1981).

Non pare un fuor d'opera aggiungere, infine, che proprio nell'ottica di epurare l'organismo di autogoverno della magistratura da logiche basate sulla competizione elettorale, che, come dimostrato dalla vicenda richiamata dall'interrogante, negli ultimi anni non hanno certo offerto buona prova di sé, con il suddetto disegno di legge di riforma costituzionale si è proposta una modifica all'art. 104 della Carta costituzionale nel senso di intervenire sul meccanismo di selezione dei componenti non di diritto dei due nuovi consigli superiori (l'uno per la magistratura giudicante e l'altro per quella re-

quirente), prevedendo il passaggio da un sistema di elezione a una modalità di designazione mediante sorteggio fra tutti i magistrati appartenenti alle rispettive categorie. Invero, il proposito che ha guidato il Governo nell'immaginare tale innovazione muove dalla considerazione virtuosa, come si legge nella relazione illustrativa al testo, "che l'autogoverno, proprio per il suo rilievo costituzionale, deve costituire patrimonio fondamentale di ogni magistrato e appartenere ai suoi caratteri costitutivi", così assicurando il superamento di quei perversi meccanismi spartitori che hanno condotto negli anni ad un obiettivo e pericoloso indebolimento della stessa affidabilità, all'interno e all'esterno dell'organo di autogoverno, del corpo magistratuale.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(14 marzo 2025)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nei giorni scorsi, il giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma e presidente nazionale di "Magistratura democratica", Silvia Albano, ha scritto una sentenza sui centri di permanenza per il rimpatrio in Albania decidendo di non convalidare il trattenimento, nel CPR a Gjader, in Albania, di 12 migranti;

quella che l'interrogante ritiene una "esondazione giudiziaria" della giudice Silvia Albano rappresenta un episodio sconcertante che merita l'attenzione del Consiglio superiore della magistratura e delle supreme cariche dello Stato;

le tesi e la decisione del giudice, nella quale si arriva a definire quali siano i Paesi pericolosi, appaiono all'interrogante come un attacco annunciato e immotivato alle corrette politiche del Governo, sempre più tipico di una parte della magistratura che continua ad alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato, con evidente intento di sostituirsi a organi nazionali e internazionali, con affermazioni e scelte prive di fondamento che sembrerebbero tese piuttosto ad un boicottaggio sistematico dell'azione del Governo;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

non è più tollerabile il clima di tensione che genera una sinistra faziosa, usando ambiti giudiziari, comunicativi e di altro tipo, per tentare di ribaltare gli esiti democratici delle consultazioni elettorali, come sovente è accaduto durante i Governi Berlusconi;

la situazione politica attuale, costellata da continui attacchi al Governo, è in uno stato di assoluta gravità che andrebbe portato all'attenzione di tutti gli organi internazionali, i quali, al contrario, hanno apprezzato la gestione dell'immigrazione italiana, condivisa sempre di più in tanti ambiti, soprattutto europei;

sarebbe auspicabile un percorso più pacato e obiettivo della conduzione del confronto politico e del lavoro del Governo per la sicurezza dell'Italia e per difendere i confini della nostra nazione e dell'Europa;

giòva evidenziare che già in passato, in più occasioni, la giudice Albano ha adottato pubbliche posizioni su temi controversi, come ad esempio a sostegno della sua collega Iolanda Apostolico che nel 2018 partecipò a una manifestazione a Catania sui temi dell'immigrazione;

occorre, altresì, ricordare che la stessa giudice, da sempre paladina di altri temi sostenuti dalla sinistra come quello della maternità surrogata, nel corso dell'audizione svoltasi il 26 aprile 2023, nella II Commissione (Giustizia) alla Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero (approvate definitivamente dal Senato il 16 ottobre 2024), si espresse affermando che “il concetto di tutela della dignità della donna è strettamente correlato all'affermazione della sua totale autonomia riproduttiva, al diritto di decidere se, come e quando dare corso al processo riproduttivo” e che “le donne decidono in base al diritto fondamentale di partecipare alla gestazione per altri” e citando l'esempio di due Paesi come l'India e la Thailandia, non proprio virtuosi riguardo alla disciplina di tale pratica,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto pubblicato da organi di stampa in relazione alla giudice del Tribunale di Roma, Silvia Albano, che ha respinto il trattenimento dei migranti dal centro di Gjader, in Albania;

se risponda al vero che, come riportato da “Il Giornale” del 7 ottobre 2024, sulla pagina “Facebook” della giudice sono apparse numerose dichiarazioni a sostegno delle organizzazioni non governative, comprese alcune che hanno una caratterizzazione politica molto estrema e che la stessa Albano avrebbe pubblicizzato la raccolta di fondi a favore di queste, rilanciando articoli che ne promuovono le attività;

se risulti sia la stessa persona che ha elargito una donazione a favore della nave "Mare Ionio", raccogliendo l'appello dell'armatore Alessandro Metz che insieme all'esponente dell'estrema sinistra Luca Casarini è stato coinvolto nell'inchiesta della Procura di Ragusa per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.

(4-01533)

(21 ottobre 2024)

RISPOSTA. - Sulle specifiche vicende giudiziarie, il presidente della Corte d'appello di Roma, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso copia dei due decreti a firma della dottoressa Albano. Si tratta di due decreti di non convalida del trattenimento in Albania rispettivamente di un cittadino del Bangladesh e di un cittadino dell'Egitto, chiesto dal questore di Roma in data 16 ottobre 2024 in forza della legge 21 febbraio 2024, n. 14, che ha ratificato il protocollo concluso tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica "per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria".

Dalla lettura dei provvedimenti, emerge che il giudice romano ha invocato, a sostegno delle decisioni adottate, il carattere vincolante della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, che ha espresso tre principi fondamentali: 1) il legislatore dell'Unione, nel garantire un esame delle domande di protezione internazionale rapido ed esaustivo, è tenuto, nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone ai fini dell'istituzione delle procedure comuni di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, a bilanciare questi due obiettivi in sede di determinazione delle condizioni alle quali gli Stati membri possono designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro (81); ciò anche nell'ipotesi di cui all'articolo 61 del regolamento 2024/1348, che abroga la "direttiva procedure" 2013/32 con effetto dal 12 giugno 2026, che reintroduca la facoltà per gli Stati membri di designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale con eccezioni per determinate parti del suo territorio (82); 2) il giudice, investito del ricorso, deve procedere ad un esame, completo ed *ex nunc*, dell'insieme degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale (85); 3) il concetto *ex nunc* significa che c'è l'obbligo del giudice di procedere a un apprezzamento esaustivo che tenga conto, nel caso concreto, dei nuovi elementi apparsi dopo l'adozione della decisione oggetto del ricorso, cioè del provvedimento amministrativo, oltre quelli di cui l'autorità responsabile della determinazione ha tenuto o avrebbe dovuto tener conto (88 e 89).

Ebbene, il giudice estensore, dopo aver evidenziato che, nella scheda dell'istruttoria del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il Paese di origine del trattenuto (sia per il Bangladesh come

per l'Egitto) è stato definito Paese di origine sicuro ma con eccezioni per alcune categorie di persone, ha semplicisticamente ritenuto la designazione come sicuri dei Paesi di origine dei trattenuti non conforme al diritto UE, sulla base di un'interpretazione soggettiva di quei passaggi motivazionali della sentenza della Corte di giustizia in cui sono stati definiti i limiti entro i quali un giudice può intervenire sulla definizione o meno di Stato sicuro, senza minimamente tener conto del caso concreto, come imposto dalla normativa unioniale e richiesto dalla stessa sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Invero, la designazione di Paese sicuro è una valutazione complessa, che necessita di un'articolata istruttoria, attualmente disciplinata dall'articolo 4-*bis* della legge n. 187 del 2024, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008. Mentre l'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 affidava ad un decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, l'adozione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, oggi, invece, per effetto della legge n. 187 del 2024, la qualificazione come sicuri dei Paesi di origine è materia di legge. La designazione, in altri termini, è operata direttamente dalla legge e, allo stesso modo, l'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. In particolare, è previsto che il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle pertinenti informazioni, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione.

La complessità di questo quadro normativo ha trovato conferma in successive ordinanze interlocutorie (si vedano la n. 34898 del 30 dicembre 2024 e la n. 35236 del 31 dicembre 2024) della suprema Corte di cassazione, che, all'esito della minuziosa ricostruzione della disciplina nazionale in materia di protezione internazionale, ha affermato che il giudice non può sostituirsi all'autorità governativa "sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata", ma può esercitare il sindacato di legittimità del decreto ministeriale di designazione di un Paese sicuro solo ove esso contrasti "in modo manifesto" con la normativa europea e varchi "i confini esterni della ragionevolezza" in quanto fondato su valutazione manifestamente arbitraria o "ictu oculi non più rispondente alla situazione reale". Nondimeno, la suprema Corte, con la pronuncia appena richiamata, ha comunque rinviato la decisione della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia della UE, già investita dei rinvii pregiudiziali sollevati con riferimento alla valutazione dei presupposti del trattenimento secondo la procedura accelerata, al fine di assicurare l'uniforme, coerente e stabile interpretazione del diritto e, in questo modo, a garantire l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Fermo quanto sopra, trattandosi di questioni interpretative, non sembrano emergere condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, tali da superare l'insindacabilità disciplinare dell'attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, ancor più ove si consideri l'incertezza applicativa conseguita alla pronuncia della grande sezione della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito della quale sono stati, infatti, sollevati rinvii pregiudiziali alla Corte di cassazione ed alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

In merito all'asserito sostegno, anche economico, che la dottoressa Albano, secondo notizie di stampa, avrebbe fornito ad organizzazioni non governative, aventi una caratterizzazione politica molto estrema o riferibili ad esponenti di estrema sinistra, come Luca Casarini, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Ragusa per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, si rappresenta che questa amministrazione non possiede elementi di conoscenza se non quelli pubblicati dalle testate giornalistiche nazionali.

Quanto poi alle pubbliche posizioni assunte dalla dottoressa Albano su temi politicamente sensibili, delle quali si fa menzione, giova rimarcare che la consapevolezza della fondamentale importanza del valore dell'imparzialità di chi è chiamato a svolgere le delicatissime funzioni giurisdizionali impone un'attenta riflessione: l'imparzialità della decisione deve declinarsi anche sotto il profilo della sua apparenza, imponendo sobrietà, irreprensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali, così da evitare il rischio di apparire condizionabili o di parte.

In questi termini si è espressa in più occasioni la Corte costituzionale: "i magistrati, per dettato costituzionale, debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità nell'adempimento del compito loro assegnato. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e assicurano al contempo quella dignità dell'intero Ordine Giudiziario che l'art. 18 del r. d. del 31 maggio 1946 n. 511 qualifica prestigio (...) Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero sta il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze ugualmente garantite dall'ordinamento costituzionale" (Corte costituzionale, sentenza n. 1001 del 1981). La necessità di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente tutelati, come quelli dell'indipendenza, dell'imparzialità e della tutela della credibilità della funzione giudiziaria, in cui si concreta la nozione legislativa di prestigio dell'ordine giudiziario, con il diritto del magistrato alla libera manifestazione delle proprie opinioni, è stata ribadita anche dalla Corte di cassazione, la quale ha affermato che l'esercizio del diritto del magistrato, come di ogni cittadino, di manifestare liberamente il proprio pensiero non deve ledere si-

tuazioni giuridiche non meno rilevanti, come diritti e libertà altrui o i valori di imparzialità e di indipendenza (si veda la sentenza n. 7443/2005). Anche l'art. 6 del codice etico approvato in data 7 maggio 1994 dal comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati statuisce al comma 3 "fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e di misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa".

In definitiva, le dichiarazioni del magistrato non devono essere tali da far dubitare della sua indipendenza e imparzialità nell'adempimento dei compiti a lui assegnati, l'una e l'altra essendo valori di rango costituzionale; non devono determinare indebite interferenze nel corretto esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali quelle di altri organi costituzionali o costituzionalmente rilevanti; non devono ledere altrui diritti di rango costituzionale.

Per tale ragione, resta tema centrale per questo Governo l'eventuale reintroduzione nel nostro ordinamento tra i doveri del magistrato, sia pure con una diversa modulazione pienamente aderente al principio di tipicità degli illeciti disciplinari, del divieto di "tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria" (divieto sancito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006), con la conseguente previsione, quale illecito disciplinare extra funzionale, del divieto di tenere "ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza" (illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. 1), del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006). Ciò all'esclusivo scopo di assicurare e tutelare, nel quadro degli equilibri costituzionali, improntati alla divisione dei poteri, il prestigio e la credibilità dell'intero ordine giudiziario.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(14 marzo 2025)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

continuano a pervenire commenti preoccupati e segnali di allarme in merito all'incontro avvenuto, nei giorni scorsi, nella sede della Procura nazionale antimafia con l'Associazione nazionale magistrati (ANM);

nel corso dell'incontro sarebbero stati affrontati i temi organizzativi che non sono di competenza dell'ANM, ma bensì del Consiglio superiore della magistratura;

il presidente Santalucia continua a esporsi su ogni argomento, organizza assemblee politico-partitiche, come quella di Bologna con magistrati e cittadini, determinando eventi difficili da inquadrare in una normale attività dell'associazione dei magistrati;

a parere dell'interrogante l'ANM sta diventando, problema che anche nel passato era emerso, un vero e proprio partito politico;

è ancor più inquietante che il suddetto incontro si sia svolto presso la Procura nazionale antimafia;

quanto verificatosi rappresenta, secondo l'interrogante, una palese ingerenza della magistratura nella conduzione della politica e, ancora una volta, il presidente Santalucia ha interpretato in modo opinabile la separazione tra i vari livelli giudiziario, esecutivo e legislativo, in violazione del principio dell'equilibrio tra i poteri degli stessi;

le sentenze, a giudizio dell'interrogante, imbarazzanti, in tema di immigrazione, gli sconfinamenti quotidiani del presidente Santalucia e le assemblee politiche, come quelle svoltesi a Bologna dimostrano che alcune componenti rappresentative della magistratura ritengono di poter assumere le funzioni del potere esecutivo e legislativo, non più soltanto quelle del potere giudiziario;

per quanto riguarda la Procura antimafia giungono segnali di una volontà di debordare dalle proprie competenze, anche alla luce delle vicende recenti che hanno riguardato gli scandali delle intercettazioni abusive;

sarebbe opportuno, invece, secondo l'interrogante, che la Procura antimafia rispondesse dei giudizi lodevoli rilasciati dall'allora procuratore nazionale De Raho a Striano,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito a quanto esposto;

se ritenga di promuovere ogni iniziativa utile volta a porre fine alle costanti e imbarazzanti ingerenze delle citate componenti della magistratura.

(4-01578)

(11 novembre 2024)

RISPOSTA. - Preliminarmente si rappresenta che sull'incontro avvenuto tra i vertici della Procura nazionale antimafia e dell'Associazione nazionale magistrati, quest'amministrazione non possiede alcun elemento di conoscenza se non quelli pubblicati dalle testate giornalistiche nazionali.

Ciò posto, in uno Stato di diritto come il nostro, che si fonda sul principio della separazione dei poteri, il tema del rapporto tra i diritti di libertà di manifestazione e di partecipazione politica, che deve essere riconosciuto ai magistrati in quanto cittadini, e l'esigenza non meno rilevante, fissata nell'articolo 104 della Costituzione, di assicurare la loro autonomia e indipendenza, è centrale e impone un'attenta quanto costante riflessione. Purtroppo, non si può non constatare come sempre più frequentemente singoli esponenti dell'ordine giudiziario ritengano di dover assumere pubblicamente posizioni politiche o di partecipare ad iniziative su temi politicamente sensibili con un atteggiamento di forte contrapposizione all'azione di Governo. Appaiono assai inopportune le partecipazioni dei magistrati a convegni in sedi di partito come pure l'astensione del 27 febbraio 2025, indetta dall'Associazione nazionale magistrati, contro il disegno di legge costituzionale che riforma la magistratura.

Non si tratta di disconoscere ai magistrati, in quanto cittadini, i diritti di libertà di manifestazione e di partecipazione politica, ma è necessario che questi diritti siano esercitati tutelando i principi, pur'essi costituzionali, di imparzialità della magistratura e di leale collaborazione tra le istituzioni. Il principio di leale collaborazione, che va doverosamente attuato da ciascuno dei soggetti istituzionali, si declina tuttavia nel rispetto delle prerogative riconosciute a ciascuno degli organi costituzionali e nelle opportune sedi di confronto ed è appena il caso di ricordare che la funzione di indirizzo politico compete al Governo e al Parlamento, non certo alla magistratura.

Le istituzioni, invero, appartengono e rispondono all'intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse; per il buon funzionamento e per il servizio da rendere al Paese, è necessario che ogni istituzione collabori, ciascuna secondo il proprio mandato costituzionale, anche nella diversità di opinioni e di visione, esercitando tuttavia capacità di mediazione e di sintesi, che sono essenziali per la vita democratica. L'atteggiamento dialogante presuppone la reciproca legittimazione ed il riconoscimento delle funzioni e delle prerogative esclusive di ciascuno. La consapevolezza della fondamentale importanza del valore della imparzialità di chi è chiamato a svolgere le delicatissime funzioni giurisdizionali richiede necessariamente che essa si esprima anche nelle sue manifestazioni esterne, imponendo sobrietà, irreprensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali, così da evitare il rischio di apparire condizionabili o di parte.

In questi termini si è espressa in più occasioni la Corte costituzionale: “i magistrati, per dettato costituzionale, debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità nell'adempimento del compito loro assegnato. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e assicurano al contempo quella dignità dell'intero Ordine Giudiziario che l'art. 18 del r. d. del 31 maggio 1946 n. 511 qualifica prestigio (...) Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero sta il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze ugualmente garantite dall'ordinamento costituzionale” (sentenza n. 1001 del 1981). La necessità di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente tutelati, come quelli dell'indipendenza, dell'imparzialità e della tutela della credibilità della funzione giudiziaria, in cui si concreta la nozione legislativa di prestigio dell'ordine giudiziario, con il diritto del magistrato alla libera manifestazione delle proprie opinioni, è stata ribadita anche dalla Corte di cassazione, la quale ha affermato che l'esercizio del diritto del magistrato, come di ogni cittadino, di manifestare liberamente il proprio pensiero non deve ledere situazioni giuridiche non meno rilevanti, come diritti e libertà altrui o i valori di imparzialità e di indipendenza (si veda la sentenza n. 7443/2005). Anche l'art. 6 del codice etico approvato in data 7 maggio 1994 dal comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, statuisce al comma 3: “fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e di misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa”.

In definitiva, le legittime opinioni del magistrato, anche su temi politicamente sensibili, non devono essere espresse in modo tale da fare dubitare della sua indipendenza e imparzialità nell'adempimento dei compiti a lui assegnati, l'una e l'altra essendo valori di rango costituzionale; non devono determinare indebite interferenze nel corretto esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali quelle di altri organi costituzionali o costituzionalmente rilevanti; non devono ledere altrui diritti di rango costituzionale.

Per tale ragione, resta tema centrale per questo Governo l'eventuale reintroduzione nel nostro ordinamento, tra i doveri del magistrato (anche con una diversa modulazione pienamente aderente al principio di tipicità degli illeciti disciplinari), del divieto di “tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria”, divieto sancito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006, con la conseguente previsione, quale illecito disciplinare extrafunzionale, del divieto di tenere “ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e

l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza", illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 269 del 2006. Ciò all'esclusivo scopo di assicurare e tutelare, nel quadro degli equilibri costituzionali, improntati alla divisione dei poteri, il prestigio dell'intero ordine giudiziario.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(14 marzo 2025)

GASPARRI. - *Ai Ministri della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

i primi giorni del mese di maggio 2024, la presidente di "FederVita" dell'Emilia-Romagna è stata contattata da un avvocato dell'*hinterland* milanese per il caso di una giovane emiliana a cui era stata tolta e data in affido, alcuni mesi prima, una bambina. L'avvocato le aveva confermato l'esistenza di un padre, straniero, immigrato da tempo, benché i due non vivessero insieme, nonostante fosse un obiettivo della coppia;

la richiesta era quella di individuare una comunità mamma-bambino in grado di accogliere la giovane, al fine di un possibile ricongiungimento con la figlia;

in breve tempo erano state individuate ben due opportunità, ma la ragazza era nuovamente incinta e l'assistente sociale che la seguiva ha fatto pressioni perché abortisse fissandole due successivi appuntamenti, l'ultimo dei quali per indurla ad assumere la pillola abortiva RU486, con una certa urgenza, entro due giorni;

la ragazza, non essendo assolutamente intenzionata ad abortire, ha cercato una ginecologa che potesse seguirla, consentendole di staccarsi dal consultorio presso il quale si sentiva indotta all'aborto;

anche in questo caso, in poche ore è stata individuata una professionista in grado di seguire la gravidanza della ragazza;

nonostante tutto sembrasse procedere per il meglio (la gravidanza e il possibile ricongiungimento tra mamma e bambina in una casa di accoglienza della federazione per la vita dell'Emilia-Romagna), nei primi giorni di giugno l'incontro tra servizi sociali, avvocati e tribunale minorile ha generato una situazione preoccupante, modificando la disposizione, da affido a possibile adozione, senza che si fossero verificate ulteriori problematiche;

non sfugge la forte preoccupazione della ragazza, prossima al parto della seconda figlia, per il timore che l'adozione diventi esecutiva e che anche la seconda bambina sia tolta alla famiglia naturale;

a nulla è valso il grande lavoro di rete e di accoglienza (compreso un progetto nazionale del MOIGE proprio per casi simili) creato attorno a questa giovane mamma da parte della città, della federazione regionale intera, di professionisti che gratuitamente danno appoggio e prestazioni specialistiche;

desta più di qualche perplessità che, piuttosto che ricevere aiuto concreto, la famiglia si trovi nella condizione di vedersi privata dei propri figli senza che ci siano problemi di lavoro (avendo il padre un contratto a tempo indeterminato), di uso di sostanze stupefacenti, di violenza, di micro-criminalità;

l'insieme di questi elementi fa ritenere che non sussistano i presupposti per una soluzione che preveda una collocazione dei bambini al di fuori della famiglia;

è ancora di più incomprensibile come oggi, in Italia, nonostante tutte le disponibilità delle associazioni e delle persone, non si riesca a invertire la rotta innescata dai servizi sociali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro della giustizia intenda intraprendere affinché il caso abbia risposta;

se il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ritenga di adottare iniziative di competenza volte a rivedere la rete dei servizi sociali, individuando maggiori forme di aiuto e di garanzia per i minori e le famiglie in difficoltà, senza dover ricorrere a misure drastiche come la separazione dai figli.

(4-01680)

(16 dicembre 2024)

RISPOSTA. - Preliminarmente, pare opportuno rappresentare che del caso citato è stata investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto a richiedere dettagliata relazione al presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, il quale tuttavia ha comunicato di non aver potuto individuare il procedimento giudiziario relativo alla vicenda descritta. Come evidenziato nella sua nota da detto dirigente, "Non vi sono infatti elementi utili a individuare una eventuale iscrizione nei registri di questo Tribunale (numero di R.G.), né riferimenti nominativi delle parti interes-

sate e neppure riferimenti geografici (territorio di residenza, servizi sociali competenti). In assenza di alcun dato significativo, allo stato, non è possibile avviare alcuna ricerca e dunque fornire alcuna informazione. Sarà cura di questo Ufficio assicurare pronto riscontro laddove venga trasmessa opportuna integrazione".

Ciò detto, con riferimento più in generale al tema della tutela del sacrosanto diritto della donna in stato di gravidanza di scegliere liberamente in quale senso determinarsi è noto l'impegno di questo Governo sul fronte della piena attuazione della legge n. 194 del 1978, ivi compresa la previsione di cui all'art. 2 che testualmente recita "I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: (...) d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza". È importante infatti approntare una rete di assistenza e di supporto a livello locale che accompagni la donna in questo difficile percorso di autodeterminazione, fornendole tutte le informazioni necessarie affinché ella possa davvero scegliere in modo libero e consapevole e sostenendola qualunque scelta decida di compiere. E in questa direzione ci si è mossi con l'inserimento, nel decreto-legge n. 19 del 2024, convertito dalla legge n. 56 del 2024, dell'art. 44-*quinquies*, con cui si è inteso sostenere la presenza nei consultori familiari anche di gruppi di supporto alla maternità; ciò in piena coerenza, del resto, con il dettato normativo che al citato art. 2 della legge n. 194 prevede, segnatamente, la possibilità per i consultori di avvalersi di associazioni di volontariato che "possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita".

Per il resto si evidenzia che la disciplina vigente già tutela adeguatamente il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, individuando la dichiarazione di adottabilità, preludio all'adozione extrafamiliare del minore, come soluzione del tutto estrema. Invero, l'art. 1 della legge n. 183 del 1984, come novellata dalla legge n. 149 del 2001, sancisce la preminenza del diritto del minore a vivere e crescere nella sua famiglia di origine quale corollario del principio fondamentale del superiore interesse del minore. Tale diritto viene garantito, oltre che mediante la predisposizione di interventi diretti a rimuovere, ove possibile, situazioni di difficoltà e di disagio familiare, attraverso il diritto all'ascolto, uniformemente ai principi sanciti, sul piano internazionale, dall'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 e dagli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 19965 e, in ambito europeo, dalle prescrizioni dell'art. 24, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2006 e dal regolamento (CE) n. 2201/2003.

In conclusione, la normativa vigente preclude pronunce di adottabilità extrafamiliare in assenza di una preventiva e compiuta verifica, da attuare anche mediante l'ascolto del minore laddove capace di discernimento, della possibilità di recupero della funzione genitoriale e, grazie al recente intervento normativo attuato da questo Governo, che come detto ha previsto

la presenza nei consultori anche di gruppi di supporto alla maternità, adesso garantisce maggiormente il diritto delle donne in stato di gravidanza di effettuare scelte realmente libere e consapevoli.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(19 marzo 2025)

MARTELLA. - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", dispone l'adozione di un "piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" e, al comma 2, lettera *d*), stabilisce il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

l'articolo 5-*bis* dispone che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse finalizzate al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza

in data 14 settembre 2022, in sede di intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali è stato deciso di modificare l'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativamente ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio;

l'articolo 2 dell'intesa dispone che il centro antiviolenza debba garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24 su 24 e collegato al 1522, nonché ai servizi essenziali della rete (Polizia di Stato, forze dell'ordine);

la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella relazione finale sull'attività della commissione approvata nella seduta del 6 settembre 2022, ha evidenziato la necessità di individuare un procedimento unico e snello per l'asse-

gnazione dei fondi, al fine di evitare disparità di tutela del settore tra i vari territori regionali;

i centri antiviolenza vivono da sempre una condizione di difficoltà economica dovuta alla carenza di fondi ed alla mancanza della loro strutturabilità. Molti di questi centri si basano sul lavoro volontario delle operatrici: secondo i dati ISTAT, infatti, su 4.393 operatrici impiegate presso i centri antiviolenza il contributo delle volontarie è pari al 49,3 per cento del totale del personale;

in tal senso basti pensare alla realtà del territorio regionale del Veneto, dove si registra una marcata differenza tra le diverse realtà che gestiscono i centri antiviolenza e dove, solo negli ultimi due anni, i centri antiviolenza hanno ricevuto dei fondi dedicati per sostenere le rette di accoglienza in emergenza di donne costrette ad allontanarsi dalla casa familiare per situazioni giudicate ad alto rischio: finanziamenti che coprono esclusivamente le rette di accoglienza senza alcun sostegno al lavoro in emergenza che si vorrebbe richiedere alle operatrici;

in diversi incontri preparatori le rappresentanti dei centri antiviolenza hanno evidenziato le criticità legate ad una reperibilità telefonica così concepita vista la mancanza di disponibilità finanziarie adeguate, che ad oggi comporta l'impossibilità per le associazioni e le organizzazioni registrate nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore di sostenere il costo della reperibilità 24 ore su 24,

si chiede di sapere se in Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi perché già in occasione del primo provvedimento utile siano stanziati ulteriori fondi al fine di garantire la possibilità per i centri antiviolenza di garantire l'assistenza richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'intesa del 14 settembre 2022 raggiunta in sede di Conferenza unificata.

(4-01818)

(11 febbraio 2025)

RISPOSTA. - Si rappresenta che il Governo, sin dal momento del suo insediamento, ha considerato prioritario il rafforzamento della rete antiviolenza, con l'obiettivo di potenziare le forme di assistenza e sostegno per le donne vittime di violenza e per i loro figli.

In ordine alle criticità rilevate, si evidenzia che negli ultimi anni vi è stato un incremento significativo delle risorse annualmente destinate alle Regioni, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Nello specifico, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo per le pari opportunità relativi alle annualità 2023 e 2024, sono

stati destinati 20 milioni di euro annui ai centri antiviolenza esistenti, raddoppiando così la dotazione finanziaria rispetto al 2021 che era pari a 10 milioni di euro. Inoltre, con tali decreti sono stati destinati 15 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l), del suddetto decreto-legge n. 93, concernenti il contrasto alla violenza contro le donne e per la promozione di azioni di *empowerment*, in linea con gli obiettivi della strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, del PNRR e del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023.

Si rappresenta inoltre che, in attuazione dell'art. 1, comma 189, della legge di bilancio per il 2025, le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a 5 milioni di euro, saranno distribuite tra le Regioni per la creazione di centri antiviolenza. In aggiunta, tali fondi potranno essere utilizzati per ampliare i servizi delle strutture già esistenti e potenziarne l'offerta, in conformità con l'art. 8, comma 7, del decreto di riparto del 2024. Come previsto dall'intesa del 14 settembre 2022, tali risorse mirano alla valorizzazione della gestione condivisa dei centri antiviolenza e delle case rifugio, espressione di un rapporto di sussidiarietà tra il pubblico e il privato sociale e sono funzionali a potenziare il collegamento dei centri antiviolenza con il 1522, con il pronto soccorso e le forze dell'ordine.

Si segnala, infine, che le questioni sollevate potranno comunque essere approfondite con le parti interessate nell'ambito del processo partecipativo per la definizione del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027 e dei lavori del tavolo tecnico con le Regioni per la revisione dell'intesa del 14 settembre 2022, in vista della sua modifica adottata dalla Conferenza unificata del 25 gennaio 2024.

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

ROCELLA

(12 marzo 2025)

MENIA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la problematica dei tempi di attesa per il rilascio o il rinnovo del passaporto ha determinato, nel passato, l'annullamento di 167.000 viaggi internazionali per un valore di 300 milioni di euro;

le Questure, pur essendo impegnate anche su altri versanti, continuano a dimostrare uno straordinario impegno per migliorare la situazione, con risultati positivi derivanti da un rafforzamento del personale dedicato, dall'applicazione di interventi organizzativi e di gestione delle modalità di

prenotazione; nel corso del 2024 ha avuto successo per l'accelerazione nell'evasione delle richieste con carattere di urgenza l'istituzione di un'"agenda prioritaria"; il nuovo e rinnovato impegno ha permesso, malgrado l'eccezionale incremento esponenziale e immediato delle richieste, il rilascio nel 2023 di 2.750.000 passaporti;

si stima che nel 2024 si arriverà a circa 3.4 milioni di passaporti stampati, il 25 per cento in più dell'anno precedente e quasi il doppio rispetto ai 1.777 milioni del 2019; la tendenza di crescita non parrebbe essere soggetta a diminuzione anche per quanto riguarda il numero dei passaporti rilasciati in tutto il mondo dalle nostre rappresentanze consolari ai cittadini italiani iscritti all'AIRE;

gli iscritti all'AIRE lamentano che la richiesta di prenotazione di un appuntamento per il rinnovo del passaporto presso gli uffici consolari competenti per territorio richieda giorni di attesa e continui tentativi, sia che si cerchi di interloquire con qualcuno per telefono sia attraverso il portale *on line*, la cui introduzione ha peraltro contribuito in modo significativo a diminuire i precedenti tempi di attesa; la prenotazione avviene attraverso la sezione "prenotami" del portale degli uffici consolari, la cui gestione è in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non ai consolati ai quali qualunque intervento parrebbe precluso;

per la prenotazione *on line* non è stata risolta la criticità determinata dalle agenzie specializzate nell'inoltro al consolato delle richieste per il rilascio e il rinnovo del passaporto o del riconoscimento della cittadinanza; dotate di specifici *software* le agenzie sono in grado, in pochi secondi, di prenotare per i loro clienti tutti gli appuntamenti resi disponibili dal Ministero, impendendo al singolo utente di prenotare in autonomia; leggendo quanto riportano numerosi articoli di giornali sulla situazione, i sentimenti che prevalgono tra i connazionali iscritti all'AIRE che non vorrebbero avvalersi di agenzie sono di rabbia per gli estenuanti tentativi di prenotazione attraverso il sito del consolato, di incomprensione per ciò che viene recepito come un mancato intervento del Ministero sulla criticità, di disperazione nel caso in cui il rilascio o il rinnovo del documento sia assolutamente necessario nel breve periodo;

la situazione indebolisce e danneggia la credibilità delle rappresentanze consolari italiane e di coloro che le rappresentano e che vi prestano servizio; danneggia anche quanto sino ad ora compiuto dal Governo per dare soluzione alla problematica delle liste di attesa e migliorare la tempistica necessaria al rilascio dei documenti,

si chiede di sapere quali iniziative di carattere tecnico e di sicurezza siano state previste e attuate per contenere il fenomeno delle prenotazioni *on line* operate dalle società specializzate i cui *software* sono in grado in po-

chi secondi di inserire i loro clienti per le richieste relative al rilascio o al rinnovo di documenti da parte delle rappresentanze consolari italiane.

(4-01693)

(18 dicembre 2024)

RISPOSTA. - L'intermediazione illecita nei servizi di prenotazione degli appuntamenti presso ambasciate e consolati italiani rappresenta un problema significativo, con impatti diretti sulla trasparenza, l'accessibilità e l'equità del servizio. L'uso da parte di intermediari di strumenti automatizzati ostacola l'accesso regolare dei cittadini al sistema di prenotazione, causando disagi e alimentando un mercato parallelo non autorizzato. Sin dal lancio del servizio "Prenot@mi" nel giugno 2021, alla luce dell'elevato numero di tentativi di intrusione, non si sono mai interrotte le attività atte a innalzare la postura di sicurezza dell'applicativo. Per contrastare questo fenomeno, limitando l'accesso a potenziali attori malevoli e garantire che il processo di prenotazione sia utilizzato esclusivamente da utenti legittimi, il adotta oggi una strategia articolata, che combina misure sia tecniche, sia operative.

Sul piano tecnico, il Ministero ha adottato le seguenti soluzioni: a) "reCAPTCHA": per impedire accessi automatizzati, il sistema usa soluzioni informatiche avanzate che distinguono tra utenti reali e *software*. Si sono avuti incontri con aziende *leader* del settore, incluse Google e Microsoft, per tarare i sistemi sulle esigenze specifiche del Ministero; b) MFA (*multi factor authentication*): è stata aggiunta per ogni prenotazione la verifica aggiuntiva tramite codice OTP, per ridurre la possibilità di abusi. Sono in corso attività per rafforzare ulteriormente queste misure di autenticazione; c) limitazione del volume di richieste e blocchi sulla base degli indirizzi IP sospetti, misura finalizzata a evitare il sovraccarico del sistema da parte di *software* automatici e a individuare i tentativi di abuso; d) analisi comportamentale e filtro traffico: attraverso l'installazione di uno specifico WAF (*web application firewall*), si analizzano i *pattern* di utilizzo della piattaforma per individuare e bloccare accessi sospetti da parte di domini malevoli; e) blocco di IP e VPN sospetti: grazie al monitoraggio effettuato da operatori umani, si è in grado di escludere indirizzi IP associati a VPN (*virtual private network*) e domini noti per attività anomale.

Parallelamente a queste misure tecniche, è stato messo in atto un sistema di monitoraggio e verifica delle prenotazioni, per evitare abusi. Inoltre, sono state sviluppate soluzioni specifiche, in collaborazione con alcuni consolati pilota, al fine di sperimentare modalità alternative di accesso (liste di attesa) e configurazioni più avanzate del sistema di prenotazione per contenere il fenomeno delle intrusioni: a) sistema di liste di attesa: evita agli utenti di dover monitorare continuamente la disponibilità di appuntamenti. Ciò riduce anche il vantaggio competitivo degli intermediari, cui l'utenza ri-

corre anche perché percepisce i loro servizi come un'utile facilitazione; b) monitoraggio e *feedback* locale: l'interlocuzione regolare fra gli uffici della Farnesina e le sedi estere, anche in occasione di specifiche missioni ispettive, cui partecipa anche personale informatico, consente di affinare ulteriormente il sistema e adattarlo alla continua evoluzione delle intrusioni.

L'adozione combinata di tutte queste misure ha già portato a una significativa riduzione delle azioni illecite che interferiscono con i servizi di prenotazione consolare. Il fenomeno è oggetto di un monitoraggio costante e le soluzioni adottate sono in continuo aggiornamento, per reagire alle contromisure nel frattempo sviluppate dagli attori malevoli.

In tale contesto, il Ministero sta provvedendo alla migrazione del programma "Prenot@mi" presso l'infrastruttura *cloud* del polo strategico nazionale, certificata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tale processo, già avviato e che è previsto che si concluda entro il 2025, favorirà un ulteriore innalzamento della postura di sicurezza del programma, in conformità con i più elevati *standard*. Infine, proprio con riferimento al tema della sicurezza cibernetica, il Vicepresidente del Consiglio e ministro Tajani ha annunciato iniziative, nel quadro di una riforma dell'articolazione interna del Ministero, per rafforzare le capacità tecniche di difesa e risposta alle sfide poste dagli attacchi cibernetici, dalle minacce ibride e dall'intelligenza artificiale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(18 marzo 2025)
